



COMUNE di TONARA

(Provincia di Nuoro)

Viale della Regione, 8 ☎ 078463823 📠 078463246 (C.M. n.12) - P.iva 00162960918
email: sindacotonara@libero.it ; sindacotonara@tiscali.it ; sindaco@comunetonara.org ;

REGOLAMENTO DEI COMITATI DI QUARTIERE DI TONARA

(approvato con delibera Consiglio Comunale N. 23 del 9 settembre 2005)

Art. 1 - I comitati di quartiere.	2
Art. 2 - Organi del comitato di quartiere.	2
Art. 3 - Composizione e nomina dei comitati di quartiere e determinazione della data delle elezioni.	2
Art. 4 – Modalità delle elezioni.	2
Art. 5 - Requisiti per la nomina a consigliere.	3
Art. 6 - Insedimenti e Nomine.	3
Art. 7 - Durata.	3
Art. 8 - Dimissioni o Decadenza del Consigliere.	3
Art. 9 - Convocazioni.	4
Art. 10 - Cause di Cessazione dalla carica di Presidente	4
Art. 11 - Compiti del presidente	4
Art. 12 - Adunanze Comuni	4
Art. 13 - Procedura delle sedute del comitato	5
Art. 14 - Compiti e funzioni del comitato di quartiere	5
Art. 15 - Assemblee popolari	5
Art. 16 - Locali per gli Uffici dei Comitati	5
Art. 17 - Delegato agli affari inerenti il decentramento.	6
Art. 18 - Documenti e informazioni - modalità per ottenerli.	6
Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento	6



Art. 1 - I comitati di quartiere.

1. I comitati di quartiere sono organismi attraverso i quali si realizzano, in forma permanente, la consultazione e la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa del Comune.
2. Ad essi, inoltre, su specifica delega dell'amministrazione comunale, può essere attribuita la gestione di servizi a livello rionale.
3. Il territorio comunale è articolato, ai sensi e per le finalità di cui all'art. 13 del T.U. del 18/8/2000 e dell'art. 30 comma 5 dello Statuto comunale nei seguenti quartieri: Teliseri, Toneri, Arasulè e Su Pranu.
4. A causa della loro conformazione geografica e per la loro estensione nei quartieri di Arasulè e Su Pranu saranno costituiti **due** comitati.
5. Il nome e l'individuazione delle zone entro cui devono essere creati i Comitati di Quartiere sono elencati nell'allegato al presente regolamento, di cui è parte integrante.

Art. 2 - Organi del comitato di quartiere.

Sono organi dei singoli quartieri:

- a . il Comitato di quartiere
- b . il Presidente del Comitato di Quartiere
- c . il Vicepresidente
- d . il Segretario

Art. 3 - Composizione e nomina dei comitati di quartiere e determinazione della data delle elezioni.

- 1 . I comitati di quartiere possono essere costituiti da un numero di **5, 7 oppure 9 consiglieri** che vengono eletti tra coloro che hanno riportato il maggior numero di voti su un'unica lista che dovrà prevedere un numero non inferiore a **6 e non superiore a 12 candidati**.
- 2 . Nei casi in cui siano presenti candidature eccedenti il numero massimo consentito l'Ufficio Elettorale convocherà, entro 2 gg., l'Assemblea dei Candidati del Quartiere per uniformare le liste. In assenza di accordi si procede per estrazione.
- 3 . Il Sindaco, con proprio provvedimento, fissa **la data delle elezioni** che, comunque, dovranno svolgersi entro i sei mesi seguenti alla cessazione del precedente comitato di quartiere.
4. Per **la prima elezione** il termine di cui al comma 2 va computato dalla data di approvazione del presente regolamento da parte del Consiglio Comunale.
5. Le elezioni si svolgeranno nell'arco di **5 ore consecutive** determinate dal Sindaco con lo stesso provvedimento.
- 6 . Le elezioni avranno luogo nei locali indicati **nell'articolo 16**.

Art. 4 – Modalità delle elezioni.

- 1 . Ogni elettore, che intende candidarsi, deve presentare la propria candidatura, dal giorno successivo alla indizione fino al **8° giorno** antecedente le elezioni, all'ufficio elettorale comunale, che ha, altresì, compiti di controllo e verifica.
- 2 . Il Sindaco nomina un **Seggio Elettorale** composto da tre elettori, possibilmente due di maggioranza ed uno di minoranza, che assumono le funzioni di Presidente, di Segretario e di Scrutatore .
- 3 . I compiti del seggio sono:
 - a. gestione delle operazioni di voto;
 - b. proclama i consiglieri eletti.
- 4 . Ogni elettore può esprimere **fino a tre preferenze** tra i nominativi della lista dei candidati barrando la casella corrispondente al nome e cognome del candidato prescelto;



- 5 . Risultano eletti i candidati con il maggior numero di voti purché abbiano ottenuto almeno una preferenza.
- 6 . In caso di parità viene eletto il più anziano.
- 7 . In occasione delle prime elezioni per la costituzione dei Comitati il Sindaco, per favorire le operazioni di voto, può insediare un seggio elettorale nei diversi quartieri.

Art. 5 - Requisiti per la nomina a consigliere.

- 1 . Sono eleggibili a Consigliere di Quartiere tutti i cittadini italiani, gli stranieri, gli apolidi residenti nella zona del Comitato da almeno 4 mesi e che abbiano compiuto il 18° anno di età. Il limite di età è portato al 16° anno per il voto.
- 2 . E' consentita, altresì, l'elezione di candidati provenienti da un altro quartiere nel rapporto di 1 su 5; 2 su 7; 3 su 9, rispetto agli eleggibili.
- 3 . Non possono essere eletti:
 - a . i Consiglieri Regionali, Provinciali e Comunali;
 - b . i dipendenti comunali;
 - c . gli amministratori ed i dipendenti di Enti sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune;
 - d . il difensore civico.

Art. 6 - Insediamenti e Nomine.

- 1 . Entro **30 giorni** dallo svolgimento delle elezioni, Il Consiglio Comunale dovrà ratificare la nomina dei membri del Comitato di Quartiere.
- 2 . Il Comitato di Quartiere si riunisce almeno **due volte l'anno**, pena la decadenza; inoltre può riunirsi ogni volta che se ne presenti la necessità.
- 3 . Nella seduta di insediamento dei Comitati di Quartiere avviene la presa d'atto e la convalida degli eletti. Subito dopo avviene l'elezione, a voto palese, del Presidente. E' eletto colui che riporta il maggior numero di voti. Nella stessa seduta il Presidente nomina un Vicepresidente e un Segretario.

Art. 7 - Durata.

- 1 . Il Comitato di Quartiere resta in carica per lo stesso periodo del Consiglio Comunale.
- 2 . Il Comitato di Quartiere, per effetto di dimissioni o decadenza dei suoi membri, **cessa** la sua attività **quando non sia formato da almeno il 50% più uno degli eletti**.

Art. 8 - Dimissioni o Decadenza del Consigliere.

- 1 . Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono presentate dal Consigliere medesimo al Presidente del Comitato di Quartiere che provvederà, nel termine di 24 ore, a trasmetterle al Sindaco.
- 2 . Le dimissioni di cui sopra sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottato dal Sindaco l'atto di surroga che deve avvenire entro il termine di 15 giorni dalla data di presentazione delle stesse. In caso di dimissioni subentra il primo dei non eletti.
- 3 . **Si ha decadenza** dalla carica di Consigliere, oltre che per le ipotesi di sopravvenute incompatibilità, anche **nel caso in cui il Consigliere risulti assente**, senza giustificato motivo, alle riunioni del Comitato di cui fa parte, **per tre volte consecutive**.
- 4 . Comporta decadenza anche il trasferimento di residenza del Consigliere in altro Comune, mentre quello effettuato fuori dell'ambito del quartiere, ma entro il Comune, non determina decadenza.
- 5 . La decadenza dalla carica di Consigliere per tutti i casi indicati nei commi precedenti, deve essere comunicata dal Presidente del Comitato di Quartiere al Sindaco entro 48 ore dal concretizzarsi della stessa. Il Sindaco, entro le 48 ore successive al ricevimento della comunicazione di cui sopra, adotta, con proprio provvedimento, la dichiarazione di decadenza.



6. La sostituzione del Consigliere decaduto è adottata dal Sindaco nei modi previsti dall'art.10 commi 6 e 7.

Art. 9 - Convocazioni.

1. Le convocazioni del Comitato di Quartiere, successive alla prima, sono fatte dal Presidente, tramite lettera, e contengono l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno; debbono pervenire ai Membri **tre giorni prima dell'adunanza** e 24 ore prima, in caso d'urgenza, per mezzo di invito scritto; dovranno essere affisse in apposite bacheche o in altri spazi esterni da allestirsi nel quartiere.
2. Il Comitato è convocato, altresì, quando lo richiedano i 1/3 dei membri del Comitato stesso.
2. L'ordine del giorno viene trasmesso, per conoscenza, al Sindaco che ne curerà l'affissione all'albo pretorio del Comune.

Art. 10 - Cause di Cessazione dalla carica di Presidente

1. Il Presidente resta in carica per tutta la durata del Comitato di Quartiere, salvo dimissioni, revoca o subentrata incompatibilità o decadenza.
2. Le dimissioni del Presidente sono presentate dallo stesso direttamente al Sindaco, sono irrevocabili e diventano efficaci una volta adottata la surrogazione con le modalità di cui ai successivi commi 6 e 7.
3. La subentrata incompatibilità o decadenza del Presidente, dovranno essere comunicate al Sindaco entro le 48 ore dalla presa d'atto del concretizzarsi delle stesse mediante lettera sottoscritta dal Segretario del Comitato.
4. Il Sindaco, entro le 48 ore successive al ricevimento della comunicazione di cui sopra, adotterà, con proprio provvedimento, la dichiarazione di incompatibilità o di decadenza.
5. Il Presidente può essere revocato per gravi motivi e decade di diritto nel caso in cui, ai sensi del successivo art. 14, non convochi almeno una volta l'anno l'assemblea popolare. La revoca è disposta dal Comitato di Quartiere con votazione a scrutinio segreto, con la maggioranza dei voti dei consiglieri eletti. Il provvedimento di revoca adottato con le modalità di cui sopra, è formalmente trasmesso al Segretario del Comitato entro 48 ore dall'adozione al fine della sostituzione di cui ai commi successivi.
6. Il Sindaco provvede a reintegrare il numero dei componenti il Comitato di Quartiere. Tale surrogazione dovrà avvenire nel termine di 15 giorni dall'adozione del provvedimento di revoca di incompatibilità o decadenza o dalla presentazione delle dimissioni chiamando a far parte del Comitato di quartiere colui che riporta la maggior numero di voti dopo gli eletti.
7. Successivamente alla reintegrazione del numero dei consiglieri, mediante sostituzione dell'ex Presidente con le modalità sopra indicate, il Comitato di quartiere provvederà ad eleggere il nuovo Presidente con le procedure di cui al precedente articolo 6.

Art. 11 - Compiti del presidente

1. Il Presidente del Comitato di Quartiere:
 - a. convoca e presiede il Comitato di Quartiere e l'Assemblea popolare;
 - b. predispone l'ordine del giorno;
 - c. rappresenta il Comitato di Quartiere;
 - d. trasmette al Sindaco le istanze, le proposte ed i pareri adottati dal Comitato di Quartiere.

Art. 12 - Adunanze Comuni

1. Due o più Comitati di Quartiere possono riunirsi in adunanza comune o straordinaria per l'esame di esigenze comuni alle rispettive zone.
2. Il Sindaco può fissare riunioni congiunte della Giunta con uno o più Comitati di Quartiere, ovvero può invitare il Presidente di un dato Quartiere per esporre in Giunta relazioni su problemi che riguardano la zona.



- 3 . Il Sindaco inoltre fa pervenire al Presidente dei comitati di quartiere copia dell'O.d.G. di ogni seduta del Consiglio Comunale.

Art. 13 - Procedura delle sedute del comitato

- 1 . Le sedute del Comitato di Quartiere sono pubbliche. Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della maggioranza dei Consiglieri assegnati.
- 2 . Il Segretario compila un verbale per ogni seduta del Comitato. Il verbale deve contenere : l'ordine del giorno, il resoconto sommario degli interventi, le votazioni e le risoluzioni prese.
- 3 . Copia del verbale viene trasmesso, entro 20 giorni, al Sindaco che lo inoltra ai capigruppo consiliari.
- 4 . Le sedute sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal più anziano di età tra i presenti.
- 5 . Per quanto non disposto in ordine al procedimento ed alla validità delle sedute si osservano, in quanto applicabili, le norme valevoli per il consiglio comunale.

Art. 14 - Compiti e funzioni del comitato di quartiere

- 1 . I Comitati di Quartiere, indispensabili per stimolare la più ampia partecipazione dei cittadini alla vita socio-politica di Tonara, sono organismi con funzioni consultive e di coordinamento per la formazione e presentazione di istanze, petizioni e proposte, da sottoporre all'Amministrazione Comunale, atte a tutelare gli interessi collettivi della Comunità residente nell'ambito territoriale.
- 2 . Essi hanno il compito di stimolare la conoscenza e l'analisi dei problemi e delle esigenze reali della popolazione. Il Comitato può disporre analisi e ricerche, anche con l'apporto di enti e professionalità esterne. Il Comitato di quartiere non può assumere impegni di spesa di alcun genere.
- 3 . I risultati possono essere inoltrati all'Amministrazione Comunale anche ai fini dell'impostazione dei programmi annuali e pluriennali dell'Amministrazione stessa.
- 4 . Ogni anno, i Presidenti dei Comitati di Quartiere sono tenuti a partecipare alla **Commissione formata dalla Giunta comunale**, dai **Presidenti dei Comitati** e dai **Capigruppo consiliari** per relazionare sull'attività dei comitati stessi.

Art. 15 - Assemblee popolari

- 1 . Il Comitato di Quartiere, attraverso la convocazione di assemblee di quartiere aperte a tutti i cittadini, riferisce sulla propria attività, dibatte sui problemi della zona e sollecita la collaborazione della popolazione.
- 2 . L'Assemblea ordinaria e' convocata almeno UNA volta l'anno.
- 3 . In via straordinaria la sua convocazione può avvenire su richiesta della Giunta Comunale o del Sindaco, su richiesta della maggioranza dei consiglieri dei Comitati di Quartiere, oppure su richiesta scritta e motivata di 1/10 dei cittadini che abbiano compiuto il 18 anno di età, residenti nella zona e che siano iscritti nelle liste elettorali del Comune.

Art. 16 - Locali per gli Uffici dei Comitati

- 1 . I Comitati di Quartiere hanno sede propria in locali di proprietà del Comune a ciò destinati.
- 2 . Tuttavia, nei casi di comprovata carenza dei locali comunali destinati a tale scopo, il Comune può chiedere di usufruire di locali di proprietà privata, dietro corresponsione di un canone stabilito, secondo le forme e le valutazioni di legge, oppure, con l'autorizzazione delle autorità competenti e nelle ore in cui siano liberi dalle attività di primaria destinazione, usufruire di locali pubblici destinati ad altre attività.
- 3 . La Giunta Comunale, con apposito atto deliberativo, stabilirà le sedi dei singoli Comitati.
- 4 . Eventuali spese di funzionamento a carico del Comune di Tonara saranno assunte con regolari provvedimenti degli organi competenti.

**Art. 17 - Delegato agli affari inerenti il decentramento.**

1. Il Sindaco può delegare un Assessore o Consigliere per gli affari inerenti il decentramento. Il Delegato :
 - a. riferisce sull'attività dei Comitati al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale;
 - b. funge da Coordinatore tra i Comitati di Quartiere e l'Amministrazione Comunale;
 - e. assicura la messa a disposizione della documentazione ed informazioni necessarie per il regolare svolgimento dei compiti attribuiti ai Comitati di Quartiere;
 - d. sovrintende al funzionamento delle strutture del decentramento e agli uffici relativi.

Art. 18 - Documenti e informazioni - modalità per ottenerli.

1. Il Comitato di quartiere per lo svolgimento dei suoi compiti può ottenere a richiesta, dal Comune, copia di tutti gli atti pubblici (o divenuti tali dopo la pubblicazione all'albo pretorio).
2. Per quanto ha attinenza alle informazioni e alle copie di atti e documenti di natura non pubblica, il Presidente di quartiere deve rivolgere esplicita richiesta scritta al Sindaco del Comune il quale può decidere autonomamente o sentita la Giunta se esaudire o meno la richiesta, in rapporto all'importanza o al pregiudizio che la loro divulgazione possono comportare.

Art. 19 - Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entrerà in vigore dopo l'approvazione del Consiglio comunale e la pubblicazione per 10 giorni all'Albo pretorio del Comune.